

Prot. n. 15/C/2020

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 20 Gennaio 2020

Oggetto: **Costruzioni in zona sismica: modifiche al Testo unico dell'edilizia.**

È stata introdotta una modifica all'art. 94-bis del Testo unico dell'edilizia (DPR 380/2001) che elimina la preventiva autorizzazione scritta per le opere strutturali eseguite nelle zone classificate a bassa sismicità.

La modifica esclude le zone 3 e 4 dagli interventi cd. "rilevanti", ridefinisce gli interventi di "minore rilevanza" nei confronti della pubblica incolumità ed interviene sul parametro del valore dell'accelerazione orizzontale al suolo. La principale conseguenza della modifica è che si riducono le situazioni in cui sarà obbligatorio richiedere la preventiva autorizzazione scritta all'ufficio tecnico della regione.

Nello specifico l'art. 9 quater del DL 123/2019 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici), convertito con Legge 12 dicembre 2019, n. 156, apporta delle modifiche all'articolo 94-bis del DPR 380/2001, configurandolo come di seguito riportato.

Art. 94-bis (L) Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche:

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
 - a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
 - 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di **accelerazione a_g** compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
 - 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, **situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)**;
 - 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali

che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, **situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);**

b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti **nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,15 g e 0,20 g), e zona 3);**
- 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, **compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);**
- 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.
4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.

Distinti Saluti

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)